

Cosa prevedono le nuove norme anticorruzione, approvate in Gazzetta Ufficiale

Magistrati, stop agli arbitrati

La scelta cadrà su dirigenti della p.a. (a rotazione)

DI ANTONIO G. PALADINO

Stop agli arbitrati per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari. Da oggi, gli arbitri chiamati a dirimere le controversie in materia di appalti in cui è presente una p.a., saranno scelti tra i dirigenti pubblici con incarichi a rotazione. Inoltre, chi è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di peculato, corruzione e concussione, non potrà essere posto nell'organico di uffici preposti a gestire risorse finanziarie né potrà sedersi nelle commissioni di concorsi pubblici o di affidamento appalti pubblici. Nessun licenziamento o trasferimento per il dipendente pubblico che denuncia all'Ago o alla Corte dei conti, condotte illecite di cui ne è venuto a conoscenza in ragione della sua funzione. Poi, i magistrati potranno essere collocati in fuori ruolo per un periodo che non superi, nell'arco della loro carriera, i dieci anni. Infine, mano più pesante sulle pene previste per alcuni reati, quali la concussione e l'abuso di ufficio.

Queste alcune delle interessanti disposizioni contenute nel testo della legge n.190/2012, meglio nota come «legge anticorruzione», che, dopo un lungo iter parlamentare, è finalmente approvata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 novembre ed entrerà in vigore il prossimo 28 novembre.

ARBITRATI ADDIO

Da tale data, sarà vietata ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, nonché ai componenti delle commissioni tributarie, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbi-

tro unico. In caso di violazione, la legge prevede l'immediata decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti. La norma prevede una rivoluzione in tale campo. Ad esempio, di dispone che la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali una parte sia una p.a., sia individuata esclusivamente tra i dirigenti pubblici. Sarà la stessa p.a. a mettere nero su bianco, all'atto della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente per l'attività arbitrale. Viene espressamente posta una clausola di salvaguardia, ovvero che le novelle legislative non possono essere operative solo per gli arbitrati conferiti o autorizzati prima del 28 novembre.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Anche ciascuna magistratura e l'Avvocatura dello Stato dovranno dotarsi di un codice etico, secondo le linee guida che l'esecutivo definirà a breve giro di posta. L'incombenza spetterà agli organi delle associazioni di categoria e dovranno aderirvi tutti gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, la legge prescrive che il codice vengo adottato dall'organo di autogoverno.

VADE RETRO CONDANNATI

Operando un'aggiunta al Tu sul pubblico impiego, la legge n.190 inserisce l'articolo 35 bis. Si dispone che chi è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (tra questi, il peculato, la corruzione e la concussione), potrà dire addio all'assegnazione in uffici che sono preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'erogazione

di beni e servizi, nonché all'erogazione di sovvenzioni e sussidi finanziari. A questi soggetti viene altresì preclusa la possibilità di fare parte, anche con la mansione di segretario, di commissioni di concorsi per l'accesso al pubblico impiego e di commissioni per l'affidamento di gare per appalti pubblici.

STATALE DELATORE TUTELATO

La legge poi prevede che il pubblico dipendente che denuncia all'Ago o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Tranne nei casi di calunnia o diffamazione, l'identità dello statale denunciante non può essere rivelata, almeno senza il suo consenso e sempre che l'autorità giudiziaria trovi ulteriori riscontri a quanto denunciato. Dovrà invece essere sollevato il velo sulla sua identità, nei casi in cui questa sia assolutamente indispensabile affinché il soggetto incolpato possa difendersi.

MAGISTRATI, FUORI RUOLO MAX 10 ANNI

Scatta il giro di vite sui collocamenti in fuori ruolo dei magistrati. Tranne che ai membri di governo, alle cariche elettive e ai componenti delle corti internazionali, dalla data di entrata in vigore della legge n.190, si precisa che ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e agli avvocati e procuratori dello Stato, potranno essere collocati in posizione di fuori ruolo per un periodo complessivo, nell'arco della loro carriera, che non superi i dieci anni. La norma in

esame, prevede altresì che i soggetti indicati che, al 28 novembre 2012 hanno già maturato o che maturano successivamente a tale data, il periodo massimo di collocamento in fuori ruolo, devono intendersi confermati in tale posizione sino al termine dell'incarico, della legislatura o del mandato relativo all'ente presso cui si svolge la funzione di fuori ruolo. In particolare, se non vi è termine al mandato, il collocamento si intende confermato sino al 28 novembre del 2013.

LE PENE

Tra le novità apportate dalla legge, l'inserimento nel codice penale del delitto di «traffico di influenze illecite» che sanziona chi sfrutta le sue relazioni con un soggetto pubblico al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita oppure per remunerare il funzionario, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Poi, per la concussione, riferita al solo pubblico ufficiale, viene previsto un aumento del minimo della pena, da quattro a sei anni di reclusione, mentre per l'abuso d'ufficio, si prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, anziché da sei mesi a tre anni. Infine, è stata aumentata da quattro a dieci anni (anziché da tre a otto anni) la pena della reclusione per la corruzione in atti giudiziari.

—● Riproduzione riservata —●

